



Sentenza n. 4/2015/EL

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

in speciale composizione

(ex art. 243 - quater, comma 5, D.Lgs n.267/2000, introdotto dall'art. 3,

comma 1, lett. r) del d.l. n. 174/2012, convertito nella l. n. 213/2012)

composta dai signori magistrati:

Alberto Avoli

Presidente

Luisa D'Evoli

Consigliere relatore

Chiara Bersani

Consigliere

Elena Tomassini

Consigliere

Marco Smioldo

Consigliere

Donatella Scandurra

Consigliere

Stefania Petrucci

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio n. **432/SR/EL** sul ricorso, depositato presso la segreteria di questa Sezione il 2 dicembre 2014, proposto dal Comune di Nova Siri (MT), rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Gennaro Terracciano, presso il cui studio in Roma, Largo Arenula 34 (piano V), ha eletto domicilio.

per l'annullamento e/o integrale riforma

della deliberazione n. 106/2014/PRSP adottata dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Basilicata nell'adunanza del 30 ottobre 2014 e depositata l'11 novembre 2014 relativa alla non approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Nova Siri, nonché delle note prott. nn. 29923/14, n. 29924/14, n. 29872/14 e n. 31342/14 del 12 novembre 2014 del Prefetto di Matera, successivamente pervenute al Comune medesimo.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Uditi, nelle udienze pubbliche dei giorni 17 dicembre 2014 e 14 gennaio 2015, il relatore, Consigliere dr.ssa Luisa D'Evoli, l'avv. Gennaro Terracciano per la parte ricorrente ed il Pubblico Ministero nella persona del v.p.g. dott. Antonio Buccarelli.

FATTO

1. Con ricorso notificato il 2 dicembre 2014 al Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Basilicata della Corte dei conti, al Procuratore Generale presso la Corte dei conti, alla Sezione regionale di controllo per la Basilicata della Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al

Ministero dell'interno ed alla Prefettura di Matera, il Comune di Nova Siri (MT) ha impugnato, ai sensi dell'art. 243-*quater*, comma 5, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la delibera n. 106/2014 dell'11 novembre 2014 della Sezione regionale di controllo per la Basilicata relativa alla non approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune, chiedendo, in via principale, l'annullamento della stessa e la conseguente approvazione del Piano di riequilibrio, ed in via subordinata un riesame dei dati contabili acquisiti a seguito di istruttoria o già a disposizione per una valutazione della persistenza della validità delle conclusioni cui la Sezione regionale di controllo è pervenuta in ordine sia alla correttezza dei fattori di squilibrio sia alla congruenza degli strumenti finanziari previsti per conseguire l'obiettivo di risanamento. Il Comune, nel medesimo ricorso, ha avanzato inoltre istanza di sospensione cautelare.

2. Il Comune, nel rilevare che, in esito ad osservazioni formulate, in sede istruttoria, dal Ministero dell'interno, l'Ente, con nota sottoscritta dal Sindaco, aveva provveduto a correggere in riduzione l'originaria massa passiva del Piano di riequilibrio da 3.435.688,39 euro a 1.887.028,07 euro (per 1.879.172,31 euro imputabile a disavanzo di amministrazione, successivamente confermato anche in sede di approvazione del conto consuntivo 2013 da parte del Consiglio comunale in data 30 settembre 2014 e per 7.855,76 euro imputabile a debiti fuori bilancio) ha lamentato, innanzitutto, la violazione e falsa applicazione degli artt. 243-*bis* e 243-*quater* del d.lgs. n. 267 del 2000 oltreché la violazione e falsa applicazione della delibera della Corte dei conti n. 16/SEZAUT/2012/INPR, per avere la Sezione regionale di controllo rilevato, in via pregiudiziale, che nella fase conclusiva del procedimento per la valutazione del Piano di riequilibrio pluriennale *“sarebbe venuta meno, di fatto, la coincidenza tra il Piano di riequilibrio approvato dal Consiglio Comunale dell'Ente con la delibera 3/2014 e trasmesso*

alla Sezione regionale ed il Piano oggetto di esame conclusivo da parte della Commissione ministeriale”, di modo che, ad avviso della Sezione regionale di controllo, “a inficiare la idoneità del Piano di riequilibrio non sarebbe solo la mancanza di una delibera consiliare di adeguamento ai rilievi della Commissione – che, nella relazione finale, mostra di dare per apportate le necessarie correzioni alla massa passiva – quanto piuttosto la incerta dimensione del risanamento da compiere, rispetto ad un arco temporale decennale che viene ... preannunciato ... eccessivo rispetto all’effettivo bisogno”.

Il Comune non ha ritenuto di condividere al riguardo le conclusioni della Sezione regionale di controllo, giacché non vi sarebbe stato alcun disallineamento dei dati rappresentati nel Piano, i quali coinciderebbero con quelli riportati nelle varie tabelle, avendo il Comune solamente corretto in riduzione il valore della massa passiva recependo al riguardo le osservazioni del Ministero dell’interno che aveva precisato che i fondi vincolati per 1.347.728,91 euro non costituivano massa passiva da ripianare, essendo fondi utilizzati solamente in termini di cassa, sicché si trattava solo di ricostituire il vincolo sulla cassa attingendo ad entrate libere già accertate ma non ancora realizzate. Il Comune ha sostenuto, pertanto, che da questa operazione non sarebbe derivata alcuna incertezza della dimensione del risanamento da compiere, posto, peraltro, che, a proprio avviso, sarebbe comunque ampia la certezza che la somma di 6.997.653,67 euro di residui attivi, mantenuti per effetto dell’ultimo riaccertamento dei residui compiuto appena 5 giorni prima di deliberare il Piano, sarebbe abbondantemente in grado di far ricostituire i fondi vincolati, in termini di cassa, pari a 1.347.728,91 euro.

Il Comune non ha condiviso inoltre quanto affermato dalla Sezione regionale di controllo circa la necessità che il piano di riequilibrio – che deve essere per legge deliberato dal Consiglio comunale entro un termine perentorio – non possa essere modificato se non

dallo stesso organo che l'ha deliberato. Ciò perché, ad avviso del Comune, nella fattispecie, la nota del Ministero non richiedeva di modificare il Piano, ma solo di fornire chiarimenti e di trasmettere una nuova relazione dell'Organo di revisione sulla consistenza della massa passiva secondo le misure correttive indicate dalla Commissione ministeriale.

In ogni caso, ha ritenuto il Comune che la Sezione regionale di controllo, di fronte ad una serie di problematicità e criticità del Piano emerse in esito all'istruttoria ministeriale, avrebbe potuto disporre degli ordinari poteri cognitivi ed istruttori propri, concedendo al Comune un termine congruo per fornire gli elementi integrativi e le precisazioni necessarie.

Quanto alle misure di risanamento previste nel Piano, il Comune ha contestato, in particolare, l'assunto della Sezione regionale di controllo circa l'impossibilità di fare ricorso ai proventi delle alienazioni immobiliari per ripianare il disavanzo di amministrazione. Ciò perché, ad avviso dell'Ente, il ricorso a tali entrate straordinarie sarebbe ammissibile per coprire, in caso di ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale, l'intera massa passiva, stante al riguardo quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie con delibera n. 14 del 2013.

Infine, il Comune non ha condiviso le considerazioni svolte dalla Sezione regionale di controllo circa gli effetti della mancata rappresentazione nel Piano di riequilibrio di passività potenziali derivanti da contenzioso (530.000,00 euro), giacché tali poste passive, meramente potenziali, non inficerebbero l'attendibilità del Piano, essendo le stesse ampiamente bilanciate da poste attive potenziali sempre per contenzioso, ugualmente non considerate nella massa attiva del Piano di riequilibrio.

3. Con memoria depositata in data 16 dicembre 2014, il Pubblico Ministero ha chiesto in via principale il rinvio a nuovo ruolo del presente giudizio, data l'esiguità del tempo

concesso per la presentazione della memoria della Procura generale.

In ogni caso, il Pubblico Ministero ha concluso, nel merito, per il rigetto del ricorso.

In particolare, il Pubblico Ministero ha manifestato l'avviso che sia condivisibile il percorso argomentativo della Sezione regionale di controllo laddove ha affermato che, a proposito della rideterminazione della massa passiva, *“non si tratta soltanto di espungere, per estraneità, i fondi vincolati dalla massa passiva, ma occorre innanzitutto valutare la realizzabilità delle entrate non riscosse (residui attivi), eventualmente eliminando quelle non più riscuotibili e rideterminando il risultato finale della gestione dei residui”*. Ciò perché non sarebbe possibile, peraltro, *“sostituire il mancato introito delle entrate, rimediando alle esigenze di cassa con i fondi vincolati, sostanzialmente rimediando alla incapacità di riscuotere crediti, con una impropria forma di autofinanziamento fino all'esaurimento delle disponibilità effettive”*.

Infine, il Pubblico Ministero ha condiviso le perplessità della Sezione regionale di controllo sempre circa l'incertezza della dimensione del risanamento, posto che nella specie inciderebbero 530.000,00 euro di debiti potenzialmente derivanti da contenziosi in atto non presi in considerazione dal Piano e quindi sprovvisti di copertura finanziaria.

4. Nell'udienza del 17 dicembre 2014, in accoglimento di richiesta concorde delle parti, è stato disposto il rinvio della trattazione nel merito del presente giudizio.

Contestualmente, in accoglimento della domanda della parte ricorrente, è stata disposta, con ordinanza letta in udienza, la sospensione degli effetti della delibera della Sezione regionale di controllo impugnata.

5. In prossimità dell'udienza del 14 gennaio 2015, la parte ricorrente ha fatto pervenire

memoria, con la quale, rifacendosi alle argomentazioni del ricorso, ha insistito per l'accoglimento della domanda, ribadendo, in replica alle considerazioni svolte nella memoria della Procura, che i fondi vincolati erano entrate provenienti dalle sanzioni per violazione del codice della strada utilizzate in termini di cassa ai sensi dell'art. 195 del TUEL e precisando inoltre che l'Ente non aveva proceduto ad istituire il fondo svalutazione crediti di cui al comma 17 dell'art. 1 del d.l. n. 35 del 2013 giacché nessuno dei residui attivi, di cui al titolo I e titolo III delle entrate, riportava un'anzianità superiore ai cinque anni.

Quanto alla mancata considerazione nel Piano di 530.000,00 euro per debiti potenzialmente derivanti da contenziosi in atto, la parte ricorrente ha puntualizzato che l'Ente non ha ritenuto di considerare tali poste passive nel Piano ai fini della copertura giacché si tratterebbe di poste passive ampiamente bilanciate da analoghe poste attive per contenzioso (vengono richiamati al riguardo il contenzioso Lunati-Campo sportivo, per il quale l'Ente locale è risultato vittorioso in appello per un importo pari a 762.758,07 euro e la controparte, nella more della decisione del ricorso presentato in Cassazione, ha comunque proposto una transazione attivando la procedura di negoziazione assistita ai sensi del d.l. n. 132 del 2014, e Orioli-Liceo Classico, per il quale, a fronte del pagamento da parte dell'Ente locale di 677.990,54 euro in esecuzione della sentenza di primo grado, l'Ente locale medesimo, oltre ad avere appellato la sentenza di primo grado, ha fatto richiesta alla Provincia di Matera, attuale proprietario dell'area di sedime su cui insiste il Liceo Classico, della restituzione della somma anticipata per il pagamento dell'indennità di espropriazione in esecuzione della sentenza impugnata).

6. Le parti hanno entrambe concluso nel merito, all'udienza pubblica odierna, richiamando le conclusioni di cui agli atti scritti.

DIRITTO

7. Queste Sezioni riunite in speciale composizione sono chiamate a giudicare in ordine al ricorso proposto avverso la deliberazione n. 106/2014/PRSP adottata dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Basilicata nell'adunanza del 30 ottobre 2014 e depositata l'11 novembre 2014 relativa alla non approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Nova Siri (MT).

8. Il ricorso in esame rientra nell'ambito della giurisdizione della Corte dei conti ai sensi dell'art. 243-*quater*, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000, ma vanno tuttavia precisati gli ambiti di cognizione di queste Sezioni riunite in speciale composizione con riferimento agli atti del Prefetto di diffida al Comune, anch'essi impugnati dalla parte ricorrente, adottati ai sensi del comma 7 del medesimo articolo e consequenziali alla citata deliberazione n. 106/2014/PRSP della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Basilicata.

Come affermato da queste Sezioni riunite in speciale composizione (sentenza n. 2 del 2013), il riferimento dell'art. 243-*quater*, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000 "*alla giurisdizione esclusiva (della Corte dei conti) in tema di contabilità pubblica, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma della Costituzione*" sta a significare che tutta la disciplina concernente il riequilibrio ed il dissesto finanziario degli enti locali, articolata in un complesso di disposizioni e di segmenti procedurali contenuti nel TUEL, presuppone una unitarietà sistematica ed applicativa della disciplina medesima, coinvolgendo direttamente la sfera dei controlli affidati alla Corte dei conti, e come tale ha una valenza di carattere ricognitorio di una giurisdizione contabile già riconducibile, naturalmente, alle "materie di contabilità pubblica" (art. 103, comma 2, Cost.). Il che comporta per un verso l'insindacabilità da parte di altro giudice diverso dalla Corte dei conti delle delibere della Sezione regionale di

controllo adottate nell'esercizio di un autonomo ed indipendente potere di controllo, quale è quello che deriva dalle attribuzioni di cui all'art. 243-*quater* del d.lgs. n. 267 del 2000, non potendo peraltro le delibere della Sezione regionale di controllo adottate in materia *“assumere valenza endoprocedimentale ai fini della declaratoria di dissesto”*, mentre per altro verso *“ciò porta a concludere che l'atto del Prefetto di diffida al Comune si atteggia come atto vincolato al riscontro di quanto previsto dall'art. 243-*quater*, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. r), del d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, e, in quanto tale, trova collocazione nella nuova complessa procedura, la cui cognizione, in caso di impugnativa, spetta naturaliter alle Sezioni riunite della Corte dei conti”*.

Va da sé che *“se lo stesso atto amministrativo o altri eventuali successivi provvedimenti risultassero inficiati da vizi propri – formali o sostanziali – la tutela giurisdizionale spetterebbe al altro giudice, ordinario o amministrativo, a seconda delle posizioni soggettive che risultassero lese e nel rispetto del riparto di giurisdizione costituzionalmente previsto”* (sentenza n. 2 del 2013).

9. Nel merito, il ricorso va accolto per i motivi che seguono.

10. Occorre, innanzitutto, esaminare la questione relativa alla mancata approvazione, da parte dell'Organo consiliare del Comune, della modifica del Piano di riequilibrio originariamente deliberato.

Come esplicitato in fatto, la Sezione regionale di controllo per la Basilicata, nella delibera impugnata, nel rilevare che *“sarebbe venuta meno, di fatto, la coincidenza tra il Piano di riequilibrio approvato dal Consiglio Comunale dell'Ente con la delibera 3/2014 e trasmesso alla Sezione regionale ed il Piano oggetto di esame conclusivo da parte della*

Commissione ministeriale", ha ritenuto, nella specie, non idonea la modifica dell'originario Piano di riequilibrio mediante atto sottoscritto dal Responsabile del Servizio finanziario del Comune, vistato dal Sindaco, giacché il Piano di riequilibrio, il quale deve essere per legge deliberato dal Consiglio comunale entro un termine perentorio, non può essere da altri modificato se non dallo stesso organo che l'ha deliberato.

Ritiene al riguardo il Collegio che sia corretto, in via di principio, quanto affermato dalla Sezione regionale circa la necessità che qualunque modifica del piano di riequilibrio sia deliberata dal medesimo Organo consiliare, titolare per legge del potere di deliberare il piano di riequilibrio di cui all'art. 243-*bis*, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000.

Occorre, tuttavia, valutare se, nella specie, le correzioni operate dal Responsabile del Servizio finanziario portando in riduzione la massa passiva, in esito all'istruttoria ministeriale, siano tali da integrare una sostanziale modifica del Piano di riequilibrio originariamente deliberato, che in tal caso avrebbe dovuto essere deliberata dall'Organo consiliare del Comune, ovvero lascino inalterato il quadro originariamente deliberato dal Consiglio comunale delle misure previste a copertura del disavanzo.

Sebbene in questa sede vada ribadito che lo stesso principio di veridicità del bilancio postula che debba essere il rendiconto, approvato con delibera consiliare, a dare certezza del risultato di amministrazione, sicché nella valutazione del piano di riequilibrio pluriennale il valore della massa passiva non può prescindere dal disavanzo risultante dall'ultimo rendiconto approvato, è evidente tuttavia che le correzioni sulla massa passiva di un piano di riequilibrio approvato sulla base dell'ultimo rendiconto incidono diversamente sull'idoneità del piano originario al raggiungimento dell'equilibrio a seconda che si tratti di operazioni in riduzione ovvero in aumento. Ciò perché è dalle sole

operazioni in aumento che potrebbe derivare la necessità di rivedere il quadro delle misure originariamente previste a copertura del disavanzo, con la necessità in tal caso di far intervenire nuovamente l'Organo consiliare competente a deliberare una modifica del piano di riequilibrio.

Nella specie, come riportato in fatto, il Responsabile del Servizio finanziario, senza modificare il quadro delle misure previste a copertura dell'originario disavanzo, si è limitato esclusivamente, in esito all'istruttoria ministeriale, a correggere in riduzione l'originaria massa passiva del Piano di riequilibrio portandola da 3.435.688,39 euro a 1.887.028,07 euro, valore peraltro quest'ultimo successivamente confermato dal medesimo Organo consiliare in sede di approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2013 nella seduta del 30 settembre 2014.

Sicché, nella specie, il mancato intervento dell'Organo consiliare in esito all'istruttoria ministeriale non inficia l'originario Piano di riequilibrio, che è rimasto inalterato, anche dopo la modifica (formalmente impropria) del Responsabile del Servizio finanziario, nella sua struttura generale con riferimento alla idoneità e congruità delle misure di riequilibrio originariamente deliberate dal Consiglio comunale. E ciò a prescindere da ogni altra argomentazione da parte ricorrente circa le ragioni della impossibilità di rispettare il termine dei 30 giorni dal ricevimento della nota istruttoria ministeriale per un nuovo intervento dell'Organo consiliare, termine questo che in ogni caso a nulla rileva, essendo tipiche le fattispecie che la legge individua per una modifica del piano di riequilibrio entro termini legalmente previsti.

11. Invero, le conseguenze che vengono fatte derivare dalle correzioni operate dal Responsabile del Servizio finanziario sul Piano di riequilibrio originario, vanno al di là, ad

avviso della Sezione regionale, della questione di legittimità formale sopra esposta.

Come richiamato in fatto, la Sezione afferma che *“a inficiare la idoneità del Piano di riequilibrio non sarebbe solo la mancanza di una delibera consiliare di adeguamento ai rilievi della Commissione – che, nella relazione finale mostra di dare per apportate le necessarie correzioni alla massa passiva – quanto piuttosto la incerta dimensione del risanamento da compiere, rispetto ad un arco temporale decennale che viene ... preannunciato ... eccessivo rispetto all’effettivo bisogno”*. Di qui, da parte della Sezione, una serie di censure che concernono l’attendibilità dei residui attivi, la possibilità di ricorrere ad entrate derivanti da alienazioni immobiliari per coprire il disavanzo esposto nel Piano di riequilibrio, la mancata rappresentazione nel Piano di riequilibrio di passività potenziali derivanti da contenzioso.

12. Si tratta di profili che attengono alla sostanza della idoneità delle misure a ripianare il disavanzo esposto nel Piano, che la Sezione ha comunque valutato e che, pertanto, non possono non essere presi in considerazione da queste Sezioni riunite in speciale composizione ai fini della definizione nel merito del presente giudizio.

13. Occorre, quindi, esaminare distintamente le singole doglianze della parte ricorrente con riguardo a ciascuno dei profili di merito valutati dalla Sezione regionale.

14. Quanto alla questione della dubbia attendibilità della massa dei residui attivi, che la Sezione accenna a proposito della esclusione operata dalla massa passiva delle somme vincolate per cassa, affermando che, nella specie, *“non si tratta ... soltanto di espungere, per estraneità, dette somme dalla massa passiva, ma occorre innanzitutto valutare la realizzabilità delle entrate non riscosse (residui attivi), eventualmente eliminando quelle non più riscuotibili e rideterminando il risultato finale della gestione dei residui”*, ritiene il

Collegio che non vi siano elementi, in mancanza di una verifica puntuale da parte della Sezione delle ragioni del mantenimento o meno in bilancio dei singoli residui attivi, per non considerare attendibile la massa dei residui attivi esposti dal Comune nel Piano di riequilibrio, pari a 6.997.653,67 euro, mantenuti per effetto, tra l'altro, dell'ultimo riaccertamento dei residui compiuto appena 5 giorni prima di deliberare il Piano, riaccertamento questo che aveva dato luogo alla cancellazione di residui attivi per un importo pari a 2.428.676,00 euro.

Di qui la verosimile correttezza di quanto affermato dal Comune circa la idoneità, secondo una valutazione *ex ante*, dell'intera massa attiva a far ricostituire i fondi vincolati, in termini di cassa, pari a 1.347.728,91 euro, in mancanza di elementi contrari alle ragioni del mantenimento dei residui attivi in bilancio e in presenza invece di dati che evidenziano una incidenza pressoché nulla dei residui mantenuti di parte corrente derivanti da entrate proprie (titoli I e III) con una anzianità superiore ai cinque anni (52.177,27 euro con una incidenza dello 0,75% sull'intera massa dei residui attivi mantenuti).

Non si tratta, poi, nella specie, secondo quanto affermato dal Pubblico Ministero, di *“sostituire il mancato introito delle entrate, rimediando alle esigenze di cassa con i fondi vincolati, sostanzialmente rimediando alla incapacità di riscuotere crediti, con una impropria forma di autofinanziamento fino all'esaurimento delle disponibilità effettive”*, giacché l'utilizzo temporaneo dei fondi vincolati in termini di cassa è una possibilità offerta proprio dall'art. 195 del TUEL negli stessi limiti entro cui può essere concessa l'anticipazione di cassa.

15. Quanto all'impossibilità, ad avviso della Sezione regionale, di fare ricorso ai proventi derivanti dalle alienazioni immobiliari per ripianare il disavanzo di amministrazione nel suo

complesso e cioè anche per la parte corrente, ritengono queste Sezioni riunite in speciale composizione di condividere quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie nella delibera n. 14 del 2013 e cioè che il ricorso a tali entrate straordinarie è ammissibile per coprire, in caso di ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale, l'intera massa passiva, in deroga a quanto stabilito dall'art. 1, comma 443, della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012) e dall'art. 193, comma 3, del TUEL, come modificato dall'art. 1, comma 444, della legge di stabilità 2013, che prevedono l'utilizzo di tali entrate solo a copertura di disavanzi di parte capitale ovvero, per la parte eccedente, a riduzione del debito, giacché si tratta, in tal caso, di *"fronteggiare una situazione di grave precarietà finanziaria dell'ente"*. Sicché vanno accolte sul punto le doglianze della parte ricorrente, fermo restando tuttavia che rimangono cogenti i vincoli di destinazione per legge per le eventuali entrate derivanti dalla vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, vendita che, in base alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, è consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo dello stesso settore.

16. Quanto alla mancata rappresentazione nel Piano di riequilibrio di passività potenziali derivanti da contenzioso in atto, occorre in via generale osservare, secondo anche quanto evidenziato dal Pubblico Ministero in udienza, che il principio di veridicità ma soprattutto quelli di universalità e di integrità del bilancio, applicabili per analogia anche al piano di riequilibrio pluriennale, postulano non solo che nel piano venga data una rappresentazione reale di tutti gli elementi che vanno a formare la massa attiva e la massa passiva, ivi comprese, pertanto, le passività e attività potenziali valutate secondo criteri di attendibilità, ma anche che non vi siano compensazioni tra partite attive e passive.

Invero, nella fattispecie, ancorché l'Ente non abbia provveduto a rappresentare nel Piano originario i dati relativi alle passività ed attività potenziali derivanti da contenzioso

nell'erroneo convincimento che non essendo tali partite ancora debiti e crediti attuali tra le stesse potesse ammettersi una valutazione compensativa, occorre rilevare che gli elementi delle passività e delle attività suddette sono state poi compiutamente esposte nel corso dell'istruttoria ministeriale, di modo che le stesse hanno potuto formare oggetto di esame nel merito da parte della Sezione regionale di controllo.

Si tratta, in particolare, come esposto in fatto, della mancata considerazione nel Piano di 530.000,00 euro per debiti potenzialmente derivanti da contenziosi in atto, che risulterebbero, secondo criteri di prudenza, sufficientemente bilanciati da analoghe poste attive per contenzioso, sicché, ad avviso di questo Collegio, non emergerebbero allo stato degli atti elementi che possano far ritenere attualmente non attendibile il Piano di riequilibrio nel suo complesso.

17. Va da sé che il dinamismo che contraddistingue la speciale procedura dei piani di riequilibrio pluriennali implica che sia le valutazioni della Sezione regionale di controllo sia le valutazioni di questo Collegio, nel merito di un piano, si fermino ad un giudizio di attendibilità complessiva, dovendo poi essere la Sezione regionale, in sede di verifica dello stato di attuazione del piano ai sensi del comma 6 dell'art. 243-*quater* del TUEL, a dar conto del raggiungimento o meno degli obiettivi intermedi e finali in un percorso di risanamento che, pur seguendo la logica della gradualità, non esclude, a chiusura del sistema, l'applicazione dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011 con l'assegnazione al Consiglio dell'Ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto, proprio in caso di accertato grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano ovvero di accertato mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'Ente al termine del periodo di durata del piano stesso (comma 7 dell'art. 243-*quater*).

18. Il ricorso va dunque accolto nei termini sopra esposti e negli stretti limiti del giudizio di attendibilità che deriva dal dinamismo della procedura di riequilibrio e che di conseguenza circoscrive anche l'ambito di cognizione di queste Sezioni riunite, essendo rimessa alla Sezione regionale competente ogni successiva valutazione sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio.

La peculiarità della fattispecie e i particolari assetti del presente giudizio inducono il Collegio a non dover pronunciare sulle spese, sia legali che di giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

IN SPECIALE COMPOSIZIONE

definitivamente pronunciando, **accoglie il ricorso** in epigrafe.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 14 gennaio 2015.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Luisa D'Evoli

Alberto Avoli

Depositata in Segreteria in data 4 marzo 2015

Il Direttore della Segreteria

(Maria Laura Iorio)